

UNIONE EUROPEA



Comitato delle regioni

**100a RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL COMITATO DELLE REGIONI**

PUNTO 3, LETTERA A)

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
FRA LA COMMISSIONE EUROPEA E IL COMITATO DELLE REGIONI**

PER DECISIONE

PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ DI COOPERAZIONE FRA LA COMMISSIONE EUROPEA E IL COMITATO DELLE REGIONI

PREAMBOLO

La Commissione europea e il Comitato delle regioni ritengono che sia nell'interesse comune intensificare le loro relazioni istituzionali attuando il presente protocollo di cooperazione, che sostituisce quello del 21 settembre 2001.

La cooperazione in oggetto prevede un ruolo più proattivo del Comitato, a monte dell'azione comunitaria, una maggiore attenzione nei confronti della coesione economica, sociale e territoriale, e un dialogo più intenso con gli enti territoriali.

La Commissione e il Comitato cooperano al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- potenziare la funzione consultiva, grazie a una migliore programmazione dei lavori e ad un monitoraggio più efficace e più politico,
- agevolare il dialogo strutturato con gli enti territoriali e le loro organizzazioni,
- garantire una migliore applicazione del principio di sussidiarietà,
- accompagnare l'azione esterna dell'Unione europea organizzando e sviluppando il dialogo con gli enti territoriali nei paesi terzi,
- approfondire le loro sinergie in materia di comunicazione, al fine di avvicinare maggiormente l'Europa ai cittadini.

I. LE RELAZIONI INTERISTITUZIONALI E POLITICHE

1. Ogni anno il Presidente della Commissione o il vicepresidente incaricato delle relazioni con il Comitato presenta dinanzi all'Assemblea plenaria di quest'ultimo le linee fondamentali del programma annuale di lavoro della Commissione. Il Comitato tiene conto delle priorità e delle scadenze della Commissione nella fissazione delle sue priorità politiche annuali e nell'organizzazione dei suoi lavori.
2. I membri della Commissione sono invitati dal Presidente del Comitato a partecipare ai lavori di quest'ultimo, specie nell'ambito delle sessioni plenarie e delle attività straordinarie organizzate di comune accordo.

A loro volta, i membri del Comitato possono essere invitati a partecipare agli eventi di interesse comune organizzati dalla Commissione ai diversi livelli territoriali. In generale, le due parti si tengono reciprocamente e tempestivamente informate sul calendario degli eventi di cui sono responsabili, per consentire di organizzare la partecipazione delle persone interessate.

3. Una volta l'anno, in occasione della presentazione del programma annuale di lavoro, viene organizzato su iniziativa della Commissione un incontro fra il Presidente del Comitato e il Presidente della Commissione, o il vicepresidente incaricato delle relazioni con il Comitato, per procedere ad una valutazione dell'applicazione del presente protocollo di cooperazione, in particolare per quanto concerne l'impatto dei pareri del Comitato.

In esito a tale incontro, vengono indicati - sulla base del programma di lavoro della Commissione e delle priorità del Comitato e alla luce di una valutazione del seguito e dell'impatto politico dei suoi pareri - alcuni temi prioritari sui quali rafforzare la cooperazione politica tra la Commissione e il Comitato. I temi così indicati dovrebbero avere carattere orizzontale e trovarsi effettivamente al centro dell'agenda europea. L'incontro tra i due Presidenti è preparato da una riunione dei Segretari generali.

4. La Commissione e il Comitato si impegnano ad approfondire la loro collaborazione con l'obiettivo di aumentare le sinergie delle azioni realizzate dai rispettivi servizi, specie nell'ambito della coesione economica, sociale e territoriale e, più in particolare, dell'attuazione della cooperazione transfrontaliera, interregionale e transnazionale.
5. Per migliorare la qualità della legislazione e promuovere la semplicità, la chiarezza, la coerenza e la trasparenza del processo legislativo, la Commissione sostiene, da parte sua, il principio della partecipazione del Comitato ai gruppi di coordinamento interistituzionale.

II. LA FUNZIONE CONSULTIVA DEL COMITATO DELLE REGIONI

6. In base al programma di lavoro annuale della Commissione, il vicepresidente incaricato delle relazioni con il Comitato trasmette a quest'ultimo l'elenco delle proposte per le quali è prevista la consultazione obbligatoria, nonché di quelle che possono formare oggetto di una consultazione facoltativa. Nell'elenco figurano anche i documenti di natura non legislativa sui quali la Commissione intende chiedere il parere del Comitato.

La Commissione e il Comitato convengono sulla necessità di osservare una maggiore selettività al fine di contribuire ad aumentare l'impatto dei pareri di quest'ultimo e l'efficacia delle azioni realizzate congiuntamente.

Per agevolare l'esercizio della funzione consultiva, la Commissione e il Comitato si impegnano a scambiarsi, nel più breve tempo possibile, i documenti e le informazioni necessari per assolvere tale funzione.

7. Per una consultazione facoltativa deve sussistere almeno uno dei seguenti elementi:
 - la materia trattata rientra in competenze legislative o esecutive attribuite ad enti decentrati, siano essi regionali, locali o intermedi,

- la disciplina comunitaria proposta o le misure nazionali da adottare per la sua attuazione possono influenzare direttamente il funzionamento dell'amministrazione regionale o locale,
- l'azione comunitaria in questione può avere un impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale,
- le misure previste riguardano l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini europei sulle politiche dell'Unione europea.

8. La Commissione favorisce un ruolo più proattivo del Comitato, a monte dell'azione comunitaria, mediante pareri di prospettiva concernenti le future politiche comunitarie nei settori in cui il Comitato dispone sul campo dei mezzi di informazione adeguati. Le relative consultazioni sono comunicate al Comitato dal Presidente della Commissione o dal vicepresidente incaricato delle relazioni con il Comitato, e recano l'indicazione precisa dell'oggetto del parere di prospettiva richiesto al Comitato e di un termine appropriato per la sua elaborazione, nonché di un quadro di azioni integrato da stabilire di comune accordo.

Nello stesso spirito e nel quadro della programmazione annuale, la Commissione può chiedere al Comitato di partecipare all'elaborazione (a) di studi sull'impatto di determinate proposte sugli enti locali e regionali e, in casi eccezionali e a valle del processo legislativo, (b) di rapporti sull'impatto di determinate direttive ai livelli locale e regionale.

Il documento di Strategia politica annuale (SPA), integrato laddove necessario dal programma mobile (*Rolling Programme*), costituisce lo strumento di elezione per individuare gli argomenti connessi a questo tipo di consultazione.

I pareri risultanti da tali consultazioni vengono presentati ufficialmente alla Commissione dopo essere stati adottati dal Comitato in sessione plenaria. Il seguito politico di detti pareri potrà essere assicurato dalla presenza di un commissario alla sessione plenaria in cui sono adottati o dalla presenza di un direttore generale della Commissione alla riunione appropriata della commissione competente del Comitato.

9. La Commissione e il Comitato riconoscono l'importanza di dare un seguito ai pareri di quest'ultimo, specie a quelli di prospettiva e a quelli il cui particolare rilievo politico è stato concordemente riconosciuto dalle parti del presente protocollo. Per consentire al Comitato di preparare periodicamente i rapporti sull'impatto dei suoi lavori, la Commissione gli fornisce due volte l'anno delle risposte circostanziate in cui spiega, se necessario, le ragioni per cui ha deciso di tener conto o meno delle osservazioni contenute nei suoi pareri.

Quando il Comitato presenta emendamenti formali a una proposta della Commissione, quest'ultima provvede a farvi riferimento in sede di modifica della proposta.

10. Il Comitato si sforza di migliorare la qualità redazionale dei suoi pareri per farvi risultare in modo chiaro e preciso sia la sua posizione politica sia le modifiche che esso propone di apportare ai testi oggetto di tali pareri. Allo scopo di aumentare la leggibilità di questi ultimi,

il Comitato si impegna a porre maggiormente in rilievo le modifiche puntuali che desidera apportare alle proposte di natura legislativa tramite l'adozione di emendamenti specifici ai testi della Commissione. Inoltre, nel redigere ciascuno dei suoi pareri, il Comitato provvede ad includervi una sintesi politica.

11. Il Comitato trasmette quanto prima al Segretariato generale della Commissione i punti dei verbali delle riunioni delle commissioni e delle sessioni plenarie il cui contenuto presenti un interesse specifico per la Commissione.
12. I funzionari della Commissione incaricati dei dossier che il Comitato esamina partecipano, nella misura del possibile, alle riunioni cui sono stati invitati per illustrare le proposte della Commissione e prendere atto delle posizioni espresse dai membri del Comitato.
13. Una volta l'anno, su iniziativa del Segretariato generale della Commissione in coordinamento con il Segretariato del Comitato, è organizzata una riunione di lavoro con l'obiettivo di passare in rassegna i progetti a medio termine della Commissione in merito ai quali il Comitato potrebbe fornire un contributo sostanziale.

III. LA SPECIFICITÀ DEL COMITATO DELLE REGIONI

14. Un intermediario tra le istituzioni europee e gli enti territoriali

La Commissione riconosce la funzione fondamentale di intermediario tra le istituzioni europee e gli enti territoriali svolta dal Comitato.

In cooperazione con la Commissione, il Comitato sviluppa una vera strategia di consultazione delle basi territoriali, nel rispetto delle prerogative di ciascuno e secondo una procedura consultiva il più possibile a monte del processo decisionale. In questa ottica, nel quadro del nuovo ciclo di *governance* della strategia di Lisbona, il Comitato promuove un'iniziativa di dialogo territoriale preparatoria alla riunione di primavera del Consiglio europeo.

In applicazione dei principi della *governance*, il Comitato svolge a pieno titolo un ruolo di raccordo nel dialogo con le associazioni degli enti territoriali. La Commissione fa sì che il Comitato sia integrato appieno nella preparazione politica delle riunioni organizzate congiuntamente.

Una volta l'anno, in occasione di una sessione plenaria del Comitato, è organizzata una riunione di dialogo strutturato allo scopo di esaminare il programma di lavoro della Commissione, in presenza del Presidente della Commissione o del vicepresidente incaricato delle relazioni con il Comitato. Altri incontri di dialogo strutturato più mirati saranno organizzati secondo le necessità in occasione delle riunioni delle commissioni competenti del Comitato.

15. L'attuazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Il Comitato presta un'attenzione particolare al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, tenuto conto delle disposizioni in vigore e delle modifiche previste.

La sua azione si sviluppa nell'ambito di una collaborazione con la Commissione mirante a dar vita ad una cultura della sussidiarietà basata sul progetto di "*governance* europea a più livelli", in cui le decisioni sono prese al livello più vicino ai cittadini con lo strumento più appropriato e possono conseguire i propri obiettivi nel modo più efficace.

Basandosi sulle disposizioni in vigore e tenendo conto della volontà politica di rafforzare l'applicazione del principio di sussidiarietà nell'elaborazione della normativa europea, la Commissione e il Comitato individuano di comune accordo gli ambiti prioritari in cui occorre monitorare in modo specifico l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

16. La dimensione esterna dell'UE

Soprattutto su richiesta della Commissione europea, il Comitato svolge alcune attività nei settori dell'azione esterna in cui gli enti locali e regionali hanno una competenza riconosciuta sia sul piano istituzionale che sul campo. In particolare, la sua cooperazione con la Commissione si concentra laddove il Comitato può recare un contributo di provata efficacia alla politica dell'Unione europea, ossia specialmente nei seguenti ambiti:

- a) l'accompagnamento del processo di allargamento e la partecipazione alla politica di preadesione;
- b) il sostegno alla politica di vicinato;
- c) la promozione della democrazia locale e regionale nei paesi terzi, soprattutto nei paesi candidati all'adesione e nei paesi limitrofi;
- d) lo sviluppo e la valorizzazione della cooperazione decentrata;
- e) la cooperazione transfrontaliera.